

# *Il controllo degli impianti termici in Regione Emilia-Romagna*

## *Hai fatto controllare il tuo impianto?*

*Un Impianto termico controllato =*

- + Risparmio economico*
- + Sicurezza*
- Emissioni inquinanti*

### *Lo sapevi che ...*

... oltre il 40% del consumo energetico del nostro Paese è determinato dall'energia utilizzata per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria?

Conseguentemente, l'impiego di energia nel settore civile è responsabile dell'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (ossidi di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, PM10, ecc..) che compromettono la qualità dell'aria stessa, e di sostanze climalteranti come la CO2.

*Il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa dell'inquinamento delle nostre città.*

Per questo motivo l'Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino specifiche norme per garantire la massima efficienza degli impianti termici attraverso un adeguato sistema di controllo.

Nella nostra Regione è recentemente entrato in vigore il Regolamento Regionale n. 1 del 3 aprile 2017 che prevede che i responsabili di impianto provvedano a:

- rispettare i periodi di attivazione dell'impianto e le temperature ambientali previste
- far registrare l'impianto presso il Catasto Regionale degli Impianti Termici CRITER, istituito dalla Regione Emilia-Romagna
- far eseguire gli interventi di manutenzione e controllo alle scadenze previste

I Responsabili di Impianto che non provvedono a tali adempimenti sono soggetti a sanzione amministrativa.

*Per approfondire visita il sito web: [energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter](http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter)*



# In breve



## La normativa regionale

La Regione Emilia-Romagna in data 3 aprile 2017 ha provveduto ad emanare il Regolamento regionale n. 1, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2017. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio, controllo ed ispezione degli impianti termici e istituisce il Catasto regionale degli impianti termici (CRITER).



## Quali sono gli impianti termici soggetti alla disciplina regionale?

L'impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffreddare gli ambienti. Sono soggetti agli obblighi normativi di registrazione e controllo gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kW, gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (sono esclusi gli scaldabagni) e gli impianti di raffreddamento estivo di potenza superiore a 12 kW. Sono comprese anche le stufe e gli apparecchi autonomi per il riscaldamento, se installati in modo fisso.



## Chi è il Responsabile di impianto?

È l'occupante dell'immobile in cui è situato l'impianto, sia esso proprietario o inquilino; nel caso di condomini con impianto centralizzato il responsabile di impianto è l'amministratore, che può delegare un'impresa abilitata a svolgere tale ruolo (terzo responsabile). Il responsabile deve garantire la corretta conduzione dell'impianto ed il rispetto dei periodi di attivazione e delle temperature-limite previste dalla normativa, fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati. Il Responsabile ha l'obbligo di rendere disponibili all'impresa installatrice e/o manuttrice i dati utili alla registrazione del Libretto di impianto nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.



## Il Catasto regionale degli impianti termici

Il catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER, è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale. Il CRITER consente alla Regione di svolgere in maniera efficace le attività di accertamento ed ispezione, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire l'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e di disporre di informazioni utili per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale.

## Il Libretto di impianto

Gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto: di fatto, il libretto è il «documento di riconoscimento» di ogni impianto termico. In Regione Emilia-Romagna è previsto che il libretto di impianto venga registrato presso il Catasto regionale degli impianti termici (CRITER) entro e non oltre il 30 giugno 2020. La registrazione viene effettuata dall'impresa installatrice per gli impianti di nuova realizzazione, mentre per gli impianti esistenti la registrazione viene effettuata dall'impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto. Il Responsabile di impianto ha l'obbligo di rendere disponibili all'impresa installatrice e/o manuttrice i dati necessari alla registrazione del Libretto di impianto nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER, quali ad esempio i dati catastali dell'immobile o il codice POD o PDR (che sono indicati rispettivamente sulla bolletta dell'energia elettrica o del metano).

ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non provvede a far registrare il libretto di impianto nel catasto CRITER è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.



## Il Controllo degli impianti termici

I controlli da eseguire sugli impianti termici, ai sensi della normativa vigente, sono di due tipi:

1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione: questi interventi hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi energetici. Tali operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione.
2. Controllo di efficienza energetica: questi controlli hanno la finalità di verificare il rendimento energetico degli impianti, e sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza. Le periodicità sono stabilite dall'art. 15 e dall'Allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017, e variano in funzione della potenza dell'impianto e del tipo di alimentazione.

ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non provvede a far effettuare gli interventi di controllo di efficienza energetica nel rispetto delle scadenze previste è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.



## Il Bollino calore pulito

In occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile dell'impianto del contributo previsto dalla legge per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER e per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi. Il pagamento del contributo avviene attraverso l'acquisizione del cosiddetto "Bollino calore pulito", rilasciato dal manutentore, che ha un valore nominale di 7 Euro. L'entità del contributo varia a seconda della potenza dell'impianto (Allegato D del Regolamento Regionale 1/2017) da un minimo di 7 euro (pari a 1 bollino) per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW, a 98 euro (pari a 14 bollini) per quelli di potenza superiore a 300 kW.



*Rivolgeti al tuo manutentore di fiducia per saperne di più!*

Per approfondire visita il sito web:  
[energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter](http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter)

